Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967, n. **1446**.

Autorizzazione all'Automobile club di Sassari a permutare appezzamenti di terreno.

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Sassari viene autorizzato a permutare, per la costruzione di un camping, i fondi di sua proprietà siti in Barumini, alle località « Rio Colori », esteso are 24.65, e « Monte Cuccu », esteso ettari 1.43.10, con altro fondo di proprietà dell'E.T.F.A.S. — Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna —, sito in agro di Alghero, posto in località « Colonia di Cughuttu », della superficie di ettari 1.68.65, nel catasto indicato al F. 50 coi mappali 8 *c* e *d*, 25 *a* e *b* e 26 *b* e *c*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967, n. **1447**.

Autorizzazione all'Automobile club di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 1447. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Ferrara viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla società a responsabilità limitata « Tenuta Volpe s.r.l. », con sede in Comacchio, per l'ampliamento della sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 7.700.000, un appartamento costituito da sedici vani più due corridoi, posto al secondo piano del fabbricato sito in Ferrara alla via Antonio Frizzi n. 19, nel N.C.E.U. indicato al F. 385 con le particelle 748/13 e 95/14.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 141. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1448**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Treviso.

N. 1448. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Treviso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1968, n. **138**.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo di Italia viene autorizzata ad acquistare, per la sede del dipendente gruppo provinciale di Lucca, dai coniugi Ferdinando e Libia Dugini, al prezzo di L. 10.500.000, l'appartamento di quattro camere ed accessori situato al primo piano del fabbricato che sorge in detta città, piazza S. Romano n. 14.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 113. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1968, n. **139**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di geofisica ad accettare una donazione.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale di geofisica viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta in suo favore dalla provincia di Roma, di un appezzamento di terreno di mq. 23.000 circa, sito nel comprensorio provinciale « Tenuta S. Alessio », alle condizioni risultanti dall'atto di donazione n. 27252 a rogito notaio Armati.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 139. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **140**.

Estinzione di dodici istituzioni, con sede in Catania.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione delle seguenti istituzioni con sede in Catania: 1) Opera pia « Fondazione Rosario Currò »; 2) Opera pia « Michelangelo Marletta »; 3) Opera pia « Serafina Gioeni Cottenigra »; 4) Opera pia « Casa degli orfanelli »; 5) Opera pia « Sac. Giovanni Consoli »; 6) Opera pia « Nunzio Castiglione; 7) Opera pia « Giuseppe Raddusa Bonaiuto »; 8) Opera pia « Agatino Giannitto »; 9) Opera pia « Confraternita Santo Omobono »; 10) Opera pia « Casa di nutrizione »; 11) Opera pia « Cappella del SS. Crocifisso »; 12) Opera pia « Monte di pietà e carità », e la devoluzione dei relativi patrimoni al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto la nota n. 156110/40 del 9 agosto 1967, con la quale il Ministero del tesoro designa per la nomina a membro supplente del comitato centrale predetto, in rappresentanza del Ministero medesimo, il dott. Orazio Cannizzaro a seguito del decesso del dott. Alberto Gaffi;

Ritenuto necessario procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato, come da richiesta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Orazio Cannizzaro è nominato membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Alberto Gaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(2085)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Verona presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Renzi dott. Renzo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Luciani dott. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Suriani geom. Livio, rappresentante del Genio civile;

Posenato rag. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Gambassi dott. Enrico, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calzolari Romano, Cresco Angelo, Cassoli Walter, Maraboli Ugo, Migliorini Giulio, Fiocco Arnaldo e Trapani Arturo, rappresentanti dei lavoratori;

Boghetich dott. Enzo, Rocca avv. Giovanni, Mantovanelli cav. Nilo e Monfalcon dott. Pasquale, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giacometti cav. Ottorino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1967
Registro n. 15 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 183

(2152)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Potenza presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Garofalo dott. Domenico, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Minervini dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Catalani ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Avena cav. uff. Alfredo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Messina dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Chiaffitella Nicola, Fortannascere Michele, Tammone Luigi, Caputo Michele, Pomponio Luigi, Rapolla Pietro e Genzano Biagio, rappresentanti dei lavoratori;

Galella Giovanni, Basile cav. Pietro, Andretta avvocato Antonio e Lo Sardo dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ambrosio Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1967
Registro n. 15 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 186

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Vercelli, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Calderini dott. ing. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Diotti Santino, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rossi geom. Angelo, rappresentante del genio civile;

Baucero geom. Natale, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Rosazza enot. Nelso, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Abbiate cav. Giovanni, Pella Adelio, Fantin Olindo, Ghisio Francesco, Sassone Irmo, Panozzo Elio e Novaretti rag. Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Zei dott. Augusto, Jon Scotta rag. Guido, Pusterla per. agr. Bruno e Coda cav. Eclanto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bocca Nino, rappresentante dei coltivatori diretti;

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 187

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Treviso, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jacobi dott. Cesare, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Raho dott. Giacomo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferraro geom. Carlo, rappresentante del genio civile;

Ciotti dott. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pillon dott. Renato, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cibin Elio, Ghedin Maria, Zara Rino, Cadamuro Lorenzo, Busato Giuseppe, Paro Ferruccio, Canevese Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Scarpa dott. Giuseppe, Zambelli geom. Ermenegildo, Fantini dott. Fulvio e Vaccari dott. Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vian cav. uff. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 184

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita nella provincia di Torino, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Gatti dott. Aronne, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

La Fianza dott. ing. Paolo, rappresentante del genio civile;

Bombacci Raoul, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bisogno dott. Filippo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sarale Pier Giorgio, Savio Remo, Bianchi Ferdinando, Bardesono Giacomo, Geromin Bruno, Fassiano rag. Vincenzo e Ferro rag. Corrado, rappresentanti dei lavoratori;

Baro dott. Aldo, Fassio dott. Piero, Bottinelli dottor Giovanni Nicola e Vasconi dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gottero per. agr. Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 185

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Perugia, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Campolonghi dott. Francesco Ugo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Ghilberti avv. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Morini geom. Siro, rappresentante del genio civile;

Catte dott. Vincenzo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Chimenti per. agr. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rosati Giovanni, Chionni Brunetto, Micheletti Walter, Ronconi Armando, Pomini Roberto, Fetriconi Lamberto e Bombardiere Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Dell'Omo dott. Biagino, Rotelli Michele, Fettucciari dott. Aldo e Nissim Loris, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tiberi rag. Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 188

(2146)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Forlì presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

D'Alessandro per. ind. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lezza dott. Sergio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Severi geom. Benito, rappresentante del genio civile;

Galassi cav. per. ind. Nino, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lorenzi Ariego, Magnani Marino, Morgagni Mario, Neri Stefano, Flamigni Silvio, Carlucci Arcangelo e Missiroli Nello, rappresentanti dei lavoratori;

Gardini rag. Glauco, Camporesi dott. Francesco, Belletti avv. Domenico, Simoncelli cav. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Regolini Dino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1968
Registro n. 16 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 229

(2145)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1

E' costituita, nella provincia di Catanzaro, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Maccarone dott. Salvatore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Morisciano Camillo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cosco geom. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Pipicella dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Blasio dott. Aristide, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Galati Antonio Giulio, Gallelli Vincenzo, Catanzariti Vincenzo, Genco Bruno, Costa Cesare, Grenci dottor Salvatore e Coppoletti Venturino, rappresentanti dei lavoratori;

Barbato dott. Arturo, Ripepe Luigi, Arcangeli comm. Giovanni e De Riso dott. Alfonso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stranieri avv. Paolo Rocco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

IL presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1968
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 213

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Taranto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Perrini dott. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Giangasparo dott. Gaetano, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Piccione ing. princ. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Barnaba dott. Emanuele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zecca dott. Salvatore, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colletta Edoardo, Silvestrini Alberto, La Nave Vittorio, Guadalupi Ferdinando, Trani Michele, Carrino Agostino, Giusti Umberto e De Mitri rag. Costantino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Larato rag. Domenico, Cardone Claudio e Di Vieto dott. Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Noia Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1968
Registro n. 16 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 228

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Foggia ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Foggia;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Foggia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Foggia con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Iannone Giuseppe, Panico Carmela, Colucci Pietro e Minchillo Michele;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Di Biase Ercole Luigi, dott. Sala Paolo e De Giovine Raffaele;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: geom. Meola Marco;

4) in rappresentanza dell'ispettorato del lavoro: Peschechera Giuseppe;

5) in rappresentanza dell'ispettorato dell'agricoltura: dott. Melino Mariano;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. D'Adamo Alfredo;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Baudo Umberto;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Impronta Filippo;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. ing. Grasso Franco;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Rizzi Silvio;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: geom. Peschechera Ludovico;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: prof. Lembo Liberato;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Ferrara Abramo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Demichele Michele;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Forlese Anna;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Tammone Prospero;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: geom. Bisceglia Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, con sede in Torino, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Achille Gaiatto, all'epoca ingegnere capo con funzioni ispettive addetto al citato istituto;

Considerato che il suddetto ing. Gaiatto è stato trasferito ad altro ufficio, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione in parola;

Vista la nota 1° giugno 1967 n. 13963/Segret., con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte, ha designato, in sostituzione del ripetuto ing. Gaiatto, il dott. ing. Marcello Felicori, ispettore generale del Genio civile;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Marcello Felicori, ispettore generale del genio civile, capo del servizio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino è chiamato a far parte, in qualità di membro della commissione di cui alle premesse, costituita presso il citato istituto in sostituzione del dott. ing. Achille Gaiatto, trasferito ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui trattasi è attribuito al dott. ing. Felicori un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 143

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italia Libera», con sede in Roma-Maccarese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 7, 11 e 25 novembre 1967 alla società cooperativa «Italia Libera» con sede in Maccarese (Roma) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Italia Libera» con sede in Roma - Maccarese costituita per rogito notaio dott. Mario Formica in data 21 luglio 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Ridolfi Guglielmo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(2139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2370)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex greto del torrente Bisagno in comune di Genova.

Con decreto 26 febbraio 1968, n. 257, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex greto del torrente Bisagno, segnato nel catasto del comune di Genova al foglio n. 10, sez. 1ª, mappali 153-*a*, 154-*a* e 155-*a* di complessivi mq. 382 ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 novembre 1963, in scala 1:1000 dal l'ufficio tecnico erariale di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2373)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 813 in data 1° febbraio 1968, il sig. Carmine Napolitano è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(2371)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 gennaio 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1968
registro n. 6 Esercito, foglio n. 77

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 14 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1945, registro n. 7 Guerra, foglio n. 388 (B. U. 1945, dispensa 25, pag. 2387):

Laveghi Luigi, di Luigi e fu Bolner Augusta, da Vigo di Fassa (Trento), capitano 1° gruppo 7° reggimento artiglieria « Cremona ». Il cognome è: Leveghi.

Decreto presidenziale 26 dicembre 1951 (B. U. 1952, dispensa 4, pagina 497):

Mattuccilli Omero, di Eliseo, classe 1919, artigliere 1° reggimento artiglieria « Cacciatori delle Alpi ». Il cognome è: Mattucilli.

Regio decreto 15 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1925, registro n. 305 Guerra, foglio n. 57 (B.U. 1925, dispensa 44, pagine 2700):

Passadori Gino, da Adria (Rovigo), soldato 11° autoparco - 43° autoreparto, matricola 4852. Il cognome è: Passadore.

(2282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.893.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.660.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.863.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.684.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.685.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.237.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 12 dicembre 1966 al 18 dicembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numer		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	238	728	zero	238	3.491	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello .	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	40.621
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	8.373	2.044	7.359	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	8.153	6.787	1.992	8.153	8.227	19.919
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	8.603	6.762	1.727	8.603	8.927	22.496
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	9.767	25.586
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	9.413	6.717	1.250	9.413	10.187	27.131
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	9.683	6.702	1.250	9.683	10.607	28.676
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	12.427	35.371
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	16.347	49.791
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	6.903	5.537	742	6.903	6.977	16.169
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	7.353	5.512	477	7.353	7.677	18.746
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	7.893	5.482	159	7.893	8.517	21.836
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	8.163	5.467	zero	8.163	8.937	23.381
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	5.452	zero	8.433	9.357	24.926
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.177	31.621
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.097	46.041

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.123	794	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . . .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % . .	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.225	35.904
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	40.621
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	6.977 (*g*)	16.169 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	7.677 (*g*)	18.746 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	8.517 (*g*)	21.836 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	8.937 (*g*)	23.381 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	9.357 (*g*)	24.926 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.177 (*g*)	31.621 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.097 (*g*)	46.041 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . .	6.109 (*g*)	7.123 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) . . .	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	9.749	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi		Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero		15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero		15.973
		F. formaggi fusi:							
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994	(*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994	(*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307		11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg d. burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(g) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 13 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,85	622,95	623,12	622,90	623,025	—	622,80	622,90	623,85	623,20
$ Can.	574,50	573,45	573,50	573,70	574 —	—	573,40	573,70	574,50	574 —
Fr. Sv.	143,65	143,57	143,70	143,635	143,60	—	143,55	143,635	143,65	143,60
Kr. D.	83,75	83,64	83,72	83,73	83,81	—	83,64	83,73	83,75	83,72
Kr. N.	87,38	87,25	87,30	87,265	87,40	—	87,30	87,265	87,38	87,37
Kr. Sv.	120,84	120,60	120,72	120,65	120,80	—	120,58	120,65	120,84	120,80
Fol.	173,17	173,05	173,15	173,04	173,10	—	173,05	173,04	173,17	173,10
Fr. B.	12,57	12,55	12,565	12,5530	12,57	—	12,558	12,5530	12,57	12,57
Franco francese	126,71	126,50	126,62	126,47	126,50	—	126,45	126,47	126,71	126,70
Lst.	1495,10	1492,10	1492,30	1491,25	1490,50	—	1491,80	1491,25	1495,10	1493,50
Dm. occ.	156,33	156,52	156,56	156,52	156,45	—	156,41	156,52	156,33	156,45
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,09	24,11	24,10	—	24,08	24,11	24,12	24,12
Escudo Port.	21,83	21,82	21,825	21,83	21,80	—	21,835	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,95	8,92	8,94	8,94	8,95	—	8,94	8,94	8,94	8,94

Media dei titoli del 13 marzo 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,85
1 Dollaro canadese	573,55
1 Franco svizzero	143,592
1 Corona danese	83,685
1 Corona norvegese	87,282
1 Corona svedese	120,615
1 Fiorino olandese	173,045
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	126,46
1 Lira sterlina	1491,525
1 Marco germanico	156,465
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,94

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1968, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 28, il ricorso straordinario 12 novembre 1963 proposto dal sig. Pietro Missolungi per l'annullamento del provvedimento del Ministero del tesoro n. 502798 - 42400/13 del 13 settembre 1963, concernente la mancata concessione della indennità speciale annua di riserva, è « respinto ».

(2195)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 26 febbraio 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della cassa rurale ed artigiana « San Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), in amministrazione straordinaria, il dott. Leopoldo Perini è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2387)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »; 4,50 % serie ordinaria trentacinquennale; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1968, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2 - Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di:
n. 328 titoli di L. 5.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.640.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 4,50 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 2.500
» 212 titoli di » 5.000
» 151 titoli di » 12.500

in totale n. 464 titoli per il complessivo valore nominale di lire 3.200.000;

c) *in ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 856 titoli di L. 12.500
» 730 titoli di » 25.000
» 655 titoli di » 50.000

in totale n. 2.241 titoli per il complessivo valore nominale di L. 61.700.000;

d) *in ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 520 titoli di L. 500
» 430 titoli di » 2.500
» 610 titoli di » 5.000
» 428 titoli di » 12.500

in totale n. 1.988 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.735.000;

e) *in ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.466 titoli di L. 50.000
» 1.956 titoli di » 500.000
» 524 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.971 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.700.300.000;

f) *in ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 4.921 titoli di L. 5.000
» 2.670 titoli di » 12.500
» 1.891 titoli di » 25.000
» 2.143 titoli di » 50.000
» 905 titoli di » 500.000

in totale n. 12.530 titoli per il complessivo valore nominale di L. 664.905.000;

g) *in ordine alle obbligazioni 5,50 % serie ordinaria trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.514 titoli di L. 50.000
» 1.409 titoli di » 500.000
» 334 titoli di » 1.000.000
» 52 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.309 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.374.200.000;

h) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale A.N.A.S. - emissione* 1966:
Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 145 titoli di » 500.000
» 406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 783 titoli per il complessivo valore nominale di L. 507.500.000;

i) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie ordinaria trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.358 titoli di L. 12.500
» 9.049 titoli di » 50.000
» 6.374 titoli di » 500.000
» 1.256 titoli di » 1.000.000
» 72 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

in totale n. 18.111 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.292.425.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 marzo 1968

Il presidente: ODORIZZI

(2472)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari

di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautiva che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

e) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in lettere o filosofia.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Le libere docenze universitarie in materia specifica, cioè attinenti alla carriera, sostituiscono il corso di perfezionamento o di specializzazione richiesto;

h) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli interessati dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dalla amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.
Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie epoche e luoghi sulla base di riproduzione fotografiche;

3) relazione su un'operazione di scavo.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica, storica ed epigrafica del concorrente e la sua conoscenza dell'arte medioevale e moderna;

2) nozioni sulla conservazione e restauro di oggetti archeologici;

3) argomenti relativi a musei e complessi archeologici, alla catalogazione degli oggetti antichi ed alla condotta dei lavori di scavo;

4) interrogazioni su materiale archeologico che sarà presentato al candidato direttamente o per mezzo di riproduzioni o sulla conservazione o il restauro delle opere d'arte e oggetti antichi;

5) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sulla organizzazione e l'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiosto nero.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito e che intendano far valere i titoli per la riserva di posti o di preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, da parte del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nel precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli ispettori, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968, Registro n. 1, foglio n. 176.

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . N. . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportate le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .; il suo titolo di studio è integrato da . . . . anni di corso di perfezionamento attinene alla carriera: (Oppure) = è in possesso della libera docenza universitaria in materia attinente alla carriera;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . (indicare l'esatto numero di codice avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con n. . . . . figli) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(562)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giu-

dizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno risultare rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1968
Registro n. 3, *foglio n.* 81

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Chimica bromatologica - Principi e metodi di analisi per l'esame degli alimenti di uso umano e zootecnico.

2) Chimica e tecnologia delle sostanze di uso agrario - Metodi industriali di preparazione, loro uso in agricoltura e metodi di analisi.

3) Tecnologia degli alimenti per uso umano - Industrie estrattive, fermentative, conserviere e molitorie. Principi di scienza dell'alimentazione.

Prova orale:

Le materie oggetto delle prove scritte; chimica analitica inorganica qualitativa e quantitativa; elementi di chimica analitica organica; principi di strumentazione chimica (spettrofotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di almeno due lingue straniere a sua scelta fra le lingue francese, tedesca, inglese e spagnola, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

Prova pratica:

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, concimi, pesticidi).

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(1763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito del concorso per l'ammissione di cinque ufficiali al 7° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 113, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso per la ammissione di ufficiali al 7° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 21, foglio n. 1, concernente, fra l'altro, la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, nonchè l'aumento dei posti;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 124, foglio n. 196, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di cinque ufficiali al 7° corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966, citato nelle premesse:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Cap. S.A. s.p.e. (R.N.) Loffredi Sergio . . punti 22,927
2. Cap. S.A. s.p.e. (R.N.) Forte Lucio . . . » 21,227
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Sitari Mario . . . » 21,027
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Seccia Paolo . . . » 20,466

b) *per i due posti riservati ai giovani laureati*:

1. Bertolini dott. Silvano . . . . . punti 44,800

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1967, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i *seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:*

1) *per i posti di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:

1. Cap. S.A. s.p.e. (R.N.) Loffredi Sergio . . punti 22,927
2. Cap. S.A. s.p.e. (R..N.) Forte Lucio . . . » 21,227
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Sitari Mario . . . » 21,027
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Seccia Paolo . . . » 20,466

2) *per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo;* sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

2. Bertolini dott. Sinvano . . . . . punti 44,800

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1968
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 156

(2091)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revoca del concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1967, registro n. 7, foglio n. 267 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'11 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Considerata l'opportunità di revocare il predetto concorso, al fine di prevedere una diversa classificazione delle categorie di candidati in rapporto a quanto previsto nei commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 prima menzionato e quindi una nuova valutazione per gli eventuali titoli posseduti dai candidati stessi;
Considerata, altresì, l'opportunità di modificare il programma d'esame;

Decreta:

Articolo unico.

Il concorso di cui alle premesse è revocato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1968
Registro n. 8 *Trasporti* (*Isp. gen. av. civ.*), *foglio n.* 210

(2095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta (Bari);
Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Molfetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio . . . . punti 89,45 su 132
2. Belvedere dott. Giuseppe . . . » 82,36 »
3. Giannino dott. Salvatore . . . » 81,68 »
4. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 77,95 »
5. Fedele dott. Antonino . . . . » 77,50 »
6. Magli Francesco . . . . . » 76,50 »
7. Marceca dott. Ignazio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 76,27 »
8. Piccoil dott. Bruno . . . . » 76,27 »
9. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 75,93 »
10. De Palma dott. Luigi . . . . » 75,90 »
11. Scalia dott. Benedetto . . . . » 75,36 »
12. Palmieri dott. Lazzaro G. . . . » 75,23 »
13. Salzano dott. Antonio . . . . » 75 — »
14. Preteroti Bruno . . . . . » 74,66 »
15. Verga dott. Vincenzo . . . . » 74,16 »
16. Di Campo dott. Michele . . . » 74,02 »
17. Pace dott. Domenico . . . . » 73,95 »
18. Visioli dott. Lino . . . . . » 73,20 »
19. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
20. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 72,13 »
21. Bonini Celso . . . . . . » 71,95 »
22. Mastrangelo Domenico . . . . » 71,80 »
23. Bertola dott. Vincenzo . . . . » 71,55 »
24. Montagano Mario . . . . . » 70,58 »
25. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70,57 »
26. De Alis dott. Angelo . . . . » 70,50 »
27. Milano Alberto . . . . . » 70,41 »
28. Caizzi Gaetano . . . . . » 69,33 »
29. Gasponi Vittorio . . . . . » 68,85 »
30. Mele Gregorio . . . . . . » 68,50 »
31. Pastore dott. Ettore . . . . » 67,81 »
32. Trapani Leopoldo . . . . . » 67,53 »
33. Pulli dott. Italo . . . . . » 66,40 »
34. Sallustio dott. Vito . . . . » 65,75 »
35. Piccitto Arturo . . . . . . » 63,64 »
36. Sirri dott. Sergio . . . . . » 63,13 »
37. Perruggino Giovanni . . . . » 62,66 »
38. Spina dott. Donato . . . . » 62,34 »
39. Fulciniti dott. Salvatore . . . » 60,10 »
40. Lucà dott. Rosario . . . . . » 54 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2241)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a venti posti di vice geometra in prova nella carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade n. 1 del 12 ottobre 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1966, n. 9707, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1966 al registro n. 5 Azienda nazionale autonoma delle strade, foglio n. 332, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a venti posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica della Azienda nazionale autonoma delle strade, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, n. 3960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 27 aprile 1964.

(2123)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano.

Le prove scritte e la prova pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano, avranno luogo in Roma presso l'Università di Roma - Istituto di chimica applicata e industriale - Facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 1 (presso S. Pietro in Vincoli), nei giorni 4,.5 e 6 aprile 1968, con inizio alle ore 8.

(2378)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso per esami a centosessantasei posti di vice procuratore in prova nella carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 3 marzo 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1968, alle ore 8.

(2473)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Il secondo supplemento straordinario al n. 2 (febbraio 1968) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 9 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1968 al registro n. 5, foglio n. 265, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

(2486)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 0691 del 10 febbraio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1966;
Visto altresì il decreto pari numero con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;
Considerato che il dott. Carmine Romei, segretario della commissione testè cennata è stato trasferito, per disposizione ministeriale. ad altra sede e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione con altro funzionario;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vittorio del Giudice, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, viene nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Carmine Romei trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 22 febbraio 1968

Il medico provinciale: MELONI

(2043)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5361 del 12 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Bicci dott. Ivo, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Grosseto, addì 19 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(1902)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.